

Allegato A)
Delibera di G.C.
Delibera di G.C.

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI PONTE DI PIAVE DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI TARZO

Addi _____ del mese di _____ dell'anno presso la sede del Comune di _____

a) Il Comune di Tarzo – C.F. 84000890263, Via Roma 42, rappresentato dal Segretario Comunale dott. Rolando FONTAN, che agisce in nome e per conto del Comune stesso;

b) Il Comune di Ponte di Piave – C.F. 80011510262, Piazza Garibaldi n. 1, rappresentato dal Responsabile del Personale Rag. Eddo Marcassa che agisce in nome e per conto del Comune stesso;

Premesso:

- che l'art. 14 del CCNL del 22/01/2004, prevede: "... gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti per periodi predeterminati mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza";

- che la dipendente interessata ha manifestato il consenso all'utilizzo congiunto di che trattasi;

- che il Comune di Tarzo con delibera di Giunta n. _____ del _____, e il Comune di Ponte di Piave con delibera di giunta n. _____ del _____, immediatamente eseguibili, hanno approvato idonea convenzione per definire gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

tutto ciò premesso e considerato;

tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA A QUANTO SEGUE:

Art. 1) le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2) il Comune di Tarzo autorizza la propria dipendente (dal 01.02.2018) Sig.ra Rimbano Natascia, avente qualifica di Istruttore Tecnico – Pos. Ec. C1-C1, a prestare attività lavorativa presso il Comune di Ponte di Piave.

Art. 3) il rapporto di lavoro sarà articolato come di seguito:

- Dal 01.02.2018 al 30.06.2018, n. 36 ore lavorative di cui 20 presso il Comune di Tarzo e 16 presso il Comune di Ponte di Piave;

La distribuzione dell'orario di lavoro sopra riportato, sarà successivamente definito dai Responsabili del Servizio secondo le esigenze di entrambe le Amministrazioni.

Art. 4) Per l'intera durata della presente convenzione, la gestione giuridica della dipendente resta assegnata al Comune di Tarzo che resta l'unico datore di lavoro della dipendente. La gestione complessiva delle presenze della dipendente continuerà a far capo al Comune di Tarzo, ivi compresa la gestione del monte ferie annuo e di tutti i diritti, contrattualmente previsti, spettanti alla dipendente. Le ferie ed i permessi saranno autorizzati dal comune di Ponte di Tarzo anche se riferiti ai giorni lavorativi da svolgersi presso il Comune di Ponte di Piave. In quest'ultimo caso, saranno preventivamente comunicati al Comune di Ponte di Piave. La comunicazione relativa all'assenza per malattia, così come la presentazione della relativa certificazione medica, dovrà essere effettuata presso l'Ente di appartenenza (Comune di Tarzo) anche nel caso in cui l'assenza sia riferita a giorni lavorativi da svolgersi presso il Comune di Ponte di Piave.

Art. 5) Per tutta la durata della convenzione la titolarità degli atti inerenti la gestione economica del rapporto di lavoro restano in capo al Comune di Tarzo. Il Comune di Ponte di Piave rimborserà al Comune di Tarzo il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dal CCNL in godimento alla Sig.ra Rimbano Natascia, gli oneri riflessi a carico Ente e l'IRAP relativi al periodo di validità della presente convenzione ed in proporzione all'effettiva assegnazione della Sig.ra Rimbano Natascia. Saranno a completo carico del Comune di Ponte di Piave i compensi per eventuali prestazioni accessorie se riferite ad attività lavorative svolte presso il Comune medesimo. Le somme dovute, sulla base di idonea rendicontazione inviata dal Comune di Ponte di Tarzo, saranno rimborsate mensilmente dal Comune di Ponte di Piave entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Alla dipendente spetta, in caso di prestazione lavorativa antimeridiana e postmeridiana nella stessa giornata, il rimborso delle spese di mensa ovvero il buono pasto con le modalità e nei limiti previsti dai vigenti CC.CC.NN.LL. degli Enti Locali e nel rispetto dei limiti stabiliti dal singolo Comune per i propri dipendenti.

Ai fini assicurativi ed in applicazione del comma 4 dell'articolo 41 del CCNL 14.09.2000, il dipendente è autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio.

Si considera sede di lavoro il Comune di Tarzo.

Art. 6) la convenzione avrà durata dal 01.02.2018 al 30.06.2018 (con l'articolazione descritta all'art. 3). La convenzione, in ogni caso, potrà essere sciolta in qualunque momento per decisione consensuale, e laddove avvenga unilateralmente, non prima di gg 15 dalla formale comunicazione.

Art. 7) la prestazione lavorativa resa dalla dipendente Sig.ra Rimbano Natascia, a favore dell'Amministrazione Comunale di Ponte di Piave, secondo l'articolazione concordata, deve consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore.

Art. 8) i singoli giorni o periodi continuati di ferie, saranno autorizzati dal Comune di Tarzo e la fruizione degli stessi dovrà avvenire nello stesso periodo coincidenti nei due Enti. Il riposo settimanale coincide, in entrambi gli Enti, con il giorno di domenica.

Art. 9) il dipendente interessato non potrà svolgere attività professionale.

Art. 10) per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge contrattuali vigenti.

Per il Comune di Tarzo:

dott. Rolando Fontan _____

Per il Comune di Ponte di Piave

Rag. Eddo Marcassa _____

Per accettazione:

Geom. Rimbano Natascia _____